

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1295

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, CARRARA,
IOANNUCCI, BIANCONI, MARANO, GUSTI e SCOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

Collocamento in ausiliaria del personale delle Forze armate
e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare

ONOREVOLI SENATORI. - Con i decreti-legge 28 settembre 1996, n. 505, e 29 novembre 1996, n. 606, recanti - rispettivamente - «Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare» e «Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare», e con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», il Governo dell'epoca intervenne sulla disciplina pensionistica dei militari, con disposizioni che avrebbero dovuto essere finalizzate a limitare l'esodo del personale.

Tali provvedimenti appaiono, in primo luogo, immotivati, perchè l'esecutivo disponeva già di strumenti normativi per ovviare all'esodo, consistenti nella facoltà di ritardare l'accoglimento delle domande di pensione per motivi di servizio, e nel richiamo del personale in ausiliaria.

Essi, inoltre, sono in palese contraddizione con la delega concessa al Governo dalla stessa legge n. 662 del 1996 proprio al fine di attuare un consistente esodo di personale. La contraddizione fu rilevata durante il dibattito parlamentare.

Gli stessi provvedimenti antiesodo si presentano, poi, ingiustamente discriminanti per i pensionati militari. Infatti, mentre il Governo e il Parlamento hanno sempre affrontato il problema dei prepensionamenti attraverso lo strumento del blocco delle uscite dal rapporto di impiego, al quale - va sottolineato - sono assoggettati anche i militari, solo a carico di quest'ultima categoria i citati decreti legge n. 505 e n. 606 del 1996 e la legge n. 662 del 1996 hanno aggiunto anche una vera e propria sanzione economica, escludendoli dal miglior trattamento pensionistico spettante al personale collocato in ausiliaria.

Tale scelta punitiva è in contrasto con il riconoscimento operato dal legislatore della peculiarità della condizione militare, che giustifica uno speciale trattamento economico e normativo il quale, quindi, non può essere deteriore rispetto a quello riservato ad altri lavoratori, pubblici e privati, come, invece, si è verificato con gli interventi normativi in argomento.

Al contrario, mentre si adottavano le suddette immotivate misure antiesodo a danno dei soli militari, il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, concernente misure di contenimento dell'esodo del personale scolastico, di fronte alle pesanti lamentele degli interessati ed al paventato ricorso a strumenti di lotta sindacale (scioperi e ricorsi collettivi), veniva immediatamente emendato, in sede di conversione, in modo da salvaguardare le domande di pensione presentate in data antecedente a quella del medesimo decreto.

Inoltre la normativa in questione, priva della dovuta chiarezza, ha portato, in sede di applicazione, ad un'iniqua interpretazione estensiva: infatti, il primo provvedimento d'urgenza (decreto-legge n. 505 del 1996), che aveva inibito il collocamento in ausiliaria per i pensionamenti anticipati, decadde il 27 novembre 1996.

Dopo un giorno di vuoto normativo, il 29 novembre 1996 fu emanato il decreto legge n. 606 del 1996, il quale non reiterò il blocco dell'ausiliaria contenuto nel precedente provvedimento (anche perchè impedito dalla sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 1996, n. 360, che aveva ribadito il divieto di reiterazione): esso dispose, invece, per il solo periodo 28 settembre 1996, 1° gennaio 1997, una provvisoria sospensione

dell'attività amministrativa nei confronti delle domande di collocamento in ausiliaria.

La retrodatazione degli effetti di tale disposizione è stata palesemente iniqua, andando ad incidere su procedimenti amministrativi già avviati dalla pubblica amministrazione prima del 29 novembre 1996, alcuni dei quali conclusi prima del 28 settembre 1996 ed in attesa solo della mera formalizzazione del decreto ministeriale di collocamento in ausiliaria, non avvenuta unicamente per cause imputabili alle stesse amministrazioni.

Il decreto-legge n. 606 del 1996, quindi, non era applicabile a coloro che avevano presentato istanza prima del 28 settembre 1996 e che, pertanto, dovevano e devono essere collocati in ausiliaria.

Il dovuto collocamento in ausiliaria, invece, non è avvenuto a causa dell'errata interpretazione da parte degli enti militari, che hanno indebitamente esteso il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel già citato decreto-legge n. 606 del 1996, anche alle domande di cessazione dal servizio prodotte prima del 28 settembre 1996 le quali, invece, dovevano e devono restare fuori dal campo di applicazione della norma essendo state «ricevute» prima di detta data.

Si rende, perciò, improcrastinabile ed urgente approvare una norma di interpretazione autentica che sgombri il campo da dubbi di sorta e rimuova, con la debita retroattività, il danno economico arrecato ai militari interessati ed alle loro famiglie a causa della discriminante applicazione dei provvedimenti normativi in questione e degli ingiustificati ritardi con cui sono state trattate le loro domande di cessazione dal servizio, benchè ricevute dalle amministrazioni con largo anticipo rispetto al 28 settembre 1996, sollevandoli, nel contempo, dal costoso ed incerto *iter* del contenzioso amministrativo.

L'intervento legislativo qui proposto si rende, altresì, opportuno ed indilazionabile anche in relazione al contenuto della recente

legge 3 luglio 2001, n. 250, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate: l'articolo 1-bis (*Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare*) ha disposto che gli ufficiali cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (cosiddetta «Angelini»), e collocato nella riserva per effetto dei citati decreti legge nn. 505 e 606 del 1996, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 662 del 1996, sono collocati in ausiliaria a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.

Tale provvedimento ha come beneficiari gli ufficiali che, all'atto del collocamento in congedo, si trovavano a quattro anni dai limiti di età previsti per la categoria di appartenenza.

L'applicazione del menzionato decreto legge n. 157 del 2001 ha, quindi, ridotto sensibilmente il novero dei militari destinatari del provvedimento risolutivo qui proposto: ad esempio, nella Guardia di finanza sono solamente due gli ufficiali che non sono stati collocati in ausiliaria per non aver ottenuto il decreto ministeriale prima del 28 settembre 1996. Non molto dissimile è la situazione presso le altre amministrazioni militari.

Assolutamente trascurabile, pertanto, si presenta l'onere aggiuntivo sul bilancio, sia per il sottolineato esiguo numero degli interessati, sia perchè il collocamento in ausiliaria determina l'assoggettamento alle ritenute contributive in conto tesoro (circa il 10 per cento) sull'intero trattamento pensionistico, mentre l'indennità di ausiliaria è gravata anche da aliquota IRPEF nella misura massima.

E' auspicabile che l'intervento legislativo qui sollecitato trovi l'appoggio anche dell'opposizione, per una sollecita soluzione di una situazione gravemente iniqua, che si trascina ormai da più di cinque anni.

Il Parlamento e le altre istituzioni – come ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 449 del 13-17 dicembre 1999 – devono tutelare i diritti dei militari, in servi-

zio ed in congedo, soprattutto in considerazione che essi, in ragione del loro particolare *status*, non possono avvalersi di alcuna forma di tutela sindacale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme interpretative)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano alle domande di cessazione dal servizio ricevute dalle amministrazioni in data antecedente al 28 settembre 1996.

2. I militari interessati all'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono collocati in ausiliaria a decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ed in base alle norme vigenti anteriormente alla data del 28 settembre 1996.

